



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MASINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI,
CALIGIURI, CANGINI, FERRO, FLORIS, GALLONE, MALAN, MODENA,
PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, SERAFINI, TOFFANIN
e TIRABOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2020

Disposizioni per la valorizzazione dei comuni termali

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore termale, nel corso degli anni, è stato interessato da varie fasi di evoluzione della domanda di mercato, ad ognuna delle quali è corrisposta una diversa « offerta » dell'attività termale e, di conseguenza, una diversa concezione del termalismo.

Una prima fase può essere collocata all'inizio del secolo, quando si avevano in Italia forme ancora embrionali di turismo. In tale periodo furono proprio le località termali a qualificarsi come « primi » luoghi di villeggiatura d'*élite*. L'esigente clientela borghese e aristocratica di allora pretendeva, infatti, un'offerta di grande lusso e di comodità, privilegiando una concezione del termalismo non esclusivamente terapeutica, ma fatta anche di *relax* e di preservazione della salute.

Successivamente, con lo svilupparsi di altri turismi, in particolar modo di quello balneare, le terme persero parte del loro contenuto « ludico », a tutto vantaggio della componente salutare.

Tale processo, intensificatosi nel secondo dopoguerra, ha portato ad una concezione eminentemente terapeutica delle terme, che ha finito per identificarle solo con il concetto di cura.

Eppure, se si considera la sua particolare conformazione geologica, capiamo che l'Italia ha avuto da sempre il termalismo al centro dell'economia nazionale, tanto che (assieme alla Germania) è il paese europeo che vanta il maggior numero di aziende termali. Il patrimonio termale nazionale si misura prima di tutto attraverso le concessioni attive. Al 2015 - anno di riferimento dell'ultima analisi ministeriale disponibile - quelle rilasciate erano 489, date a 418 concessionari e distribuite su quasi 200 comuni.

Accanto al numero delle concessioni e dei concessionari (418, quindi ciascuno ha mediamente in affidamento 1,17 concessioni) viene la superficie: 30.000 ettari in tutto il Paese, con Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte a guidare la classifica.

Ad oggi tuttavia i comuni che hanno vissuto i fasti del primo termalismo e che hanno basato la propria economia e sussistenza sull'indotto prodotto dalle acque termali hanno difficoltà a competere ad armi pari con altri tipi di turismo considerati più a buon mercato. Oltretutto l'assenza di una definizione « ufficiale » di comune termale crea non poche difficoltà. La presenza di uno stabilimento nel territorio di un comune, infatti, non sempre comporta l'inserimento di quest'ultimo tra le località termali, tenuto conto che la ripartizione dell'intero territorio nazionale in località marine, montane, termali, lacuali, eccetera si basa sul « criterio della prevalenza ». Tale circostanza penalizza soprattutto le regioni del Sud. Basti considerare, da un lato, che i comuni di Ischia, Forio e Barano, pur disponendo complessivamente di circa sessanta alberghi termali, sono classificati tra le località marine.

A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha provveduto all'aggiornamento della territorialità delle attività turistico-alberghiere, già definita con il decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, non solo modificando il *set* di indicatori utilizzati per stabilire la territorialità, ma identificando altre due aree territoriali omogenee relative proprio al turismo termale. Nello specifico, nella nota metodologica, i comuni caratterizzati dalla presenza di un'offerta turistica centrata sui servizi di termalità vengono suddivisi tra località ter-

mali caratterizzate da grandi flussi turistici (Gruppo 13) e località termali con bassa ricettività alberghiera (Gruppo 14).

L'obiettivo del presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, è dunque quello di venire incontro alle esigenze dei comuni nei cui territori sono ubicate stazioni termali, al fine di ristrutturare, valorizzare e ampliare le stesse. Destinatari primari dell'iniziativa saranno quindi i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee sopracitate, in cui operano aziende termali, che rispettino un criterio di storicità e le cui amministrazioni dimostrino una capacità tanto di offerta turistica integrata con il territorio

e con le aziende locali quanto di offerta molto caratterizzata sotto il profilo del beneficio medico/salutistico.

A tal proposito il comma 1 stabilisce gli obiettivi e identifica nell'istituzione di un Fondo permanente per la valorizzazione dei comuni termali, con una dotazione di parenza di 30 milioni e rifinanziabile ogni anno, lo strumento per perseguirli.

Il comma 3 rimanda al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per stabilire i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

Il comma 4 stabilisce le modalità di copertura finanziaria del fondo di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la valorizzazione dei comuni termali» con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2020, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini della presente legge, per «azienda termale» si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera *c)* del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

€ 1,00